



CITTA' DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
COMUNALE E
PER LA EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Rapporti con il Terzo Settore.
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 - Interventi e prestazioni
- Art. 5 – Aree d'intervento
- Art. 6 – Ammissione al sistema integrato degli interventi
- Art. 7 – Beneficiari – ammissione a domanda – formulazione delle graduatorie
- Art. 8 – Beneficiari – ammissione su segnalazione del servizio sociale
- Art. 9 – Beneficiari – ammissione dietro segnalazioni dei soggetti abilitati del terzo settore e delle istituzioni pubbliche
- Art. 10 - Il Servizio socio-assistenziale del Comune
- Art. 11 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale
- Art. 12 - Criteri unificati di valutazione economica
- Art. 13 - Determinazione della situazione economica
- Art. 14 - Definizione di nucleo familiare
- Art. 15 - Definizione di reddito e di patrimonio
- Art. 16 - Variazioni della situazione economica patrimoniale e familiare
- Art. 17 - Stato di bisogno
- Art. 18 - Minimo vitale
- Art. 19 - Liste di attesa
- Art. 20 - Decorrenza e durata delle prestazioni
- Art. 21 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 22 – Contributi economici - Istruttoria delle domande – Vantaggi economici
- Art. 23 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 24 - Parenti obbligati agli alimenti
- Art. 25 – Interventi economici straordinari
- Art. 26 - Assistenza domiciliare
- Art. 27 - Integrazione retta per strutture residenziali, semiresidenziali e per progetti di assistenza domiciliare indiretta per non autosufficienti
- Art. 28 - Servizi Trasporto Disabili e non autosufficienti
- Art. 29 - Tutela Minori
- Art. 30 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (educativa domiciliare)
- Art. 31 – Altri interventi socio assistenziali – Segretariato sociale
- Art. 32 – Nuovi interventi – revisione del regolamento
- Art. 33 – Abrogazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 – comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- DPCM 7 maggio 1999 n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DPCM 4 aprile 2001 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n.221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari a norma degli artt. 1 – comma 3 – e 2 – comma 3 – del D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 2 maggio 2000 n. 130";
- DPCM 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 – comma 6 – del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 2 maggio 2000 n. 130";
- Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" modificata dalla Legge 11.2.2005, n. 15;
- D.lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.P.C.M. 14.2.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- Piano triennale sociale 2001-2003, approvato con DPR 03.05.2001;
- Legge Regionale Calabria 5 dicembre 2003 n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)";
- Deliberazione nella Giunta Regionale 12.1.2005, n. 21 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14.2.2001);
- Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 364 del 06/08/2009 "Approvazione Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali e Indirizzi per la definizione dei Piani Di Zona Triennio 2007- 2009";
- D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", art. 5.

TITOLO I
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI – DESTINATARI ED INTERVENTI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'attività del Servizio Sociale Comunale e gli interventi che il Comune di Catanzaro esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza e protezione sociale, attribuiti allo stesso dalla normativa nazionale e regionale, in particolare dalla legge 08.11.2000, n. 328 e dalla Legge Regionale n. 23 del 2003, al fine di concorrere all'eliminazione di gravi ed accertate situazioni di bisogno, disagio, emarginazione e quant'altro sia di ostacolo alla piena realizzazione dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale agli artt. 2, 3 e 38.

La piena attuazione del disposto costituzionale è perseguita mediante il sistema integrato di interventi e servizi sociali alla persona ed alle famiglie di cui al presente regolamento.

Il sistema integrato è realizzato in esecuzione dell'art. 1, comma 3, della legge quadro mediante l'impiego integrato di risorse pubbliche, umane, tecniche, finanziarie e di organizzazione e delle analoghe risorse degli organismi privati del terzo settore

Il sistema integrato è costituito secondo le norme della legge quadro, della L.R. n. 23/2003 e del presente regolamento e persegue la qualità delle prestazioni e la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari ed utenti, mediante il ricorso preferenziale al meccanismo ed alle forme dell'accreditamento di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 4, 6 comma 2 lett. "c" e 11 – l. quadro 328/2000 e dell'art. 4 e ss della L.R. n. 23/2003.

Il presente regolamento viene emanato in attesa delle disposizioni regionali di attuazione delle previsioni del Piano Sociale Regionale con particolare riferimento alle modalità e criteri per la redazione e finanziamento dei Piani di Zona e per l'accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi.

Art. 2 – Rapporti con il Terzo Settore.

Il Comune riconosce il ruolo e la rilevanza pubblica delle attività degli organismi di cui all'art. 1, comma 4, della legge quadro e 1, comma 3, della L.R. n. 23/2003.

Il Comune collabora con gli organismi di cui al presente articolo assicurando il pieno coinvolgimento di essi a livello progettuale, nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Il Comune informa la propria azione amministrativa a sostegno delle attività degli organismi di cui al presente articolo, secondo i principi della sussidiarietà di cui all'art. 1, comma 3, della legge quadro, assumendo di preferenza il ruolo progettuale di promotore delle iniziative concertate e di controllo e verifica della qualità delle prestazioni.

I dati relativi all'utenza, alla individuazione dei bisogni e delle situazioni che richiedono interventi compresi nel sistema integrato da utilizzare per la motivazione di progetti o provvedimenti singoli, possono essere accertati in collaborazione con gli organismi di cui al presente articolo.

Gli organismi di cui al presente articolo, all'interno del sistema integrato, possono essere investiti, su delega di esercizio, di funzioni pubbliche di competenza del Comune, previo esperimento delle procedure di qualificazione previste dalla normativa e dai provvedimenti regionali di attuazione delle previsioni del Piano Sociale Regionale.

Le associazioni di volontariato collaborano con il Comune ai sensi dei commi precedenti, in regime di gratuità e nel rispetto assoluto della propria autonomia e della propria missione, determinata a norma dello Statuto.

Art. 3 – Destinatari

Salvo che la legge non disponga diversamente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 23/2003, hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi resi dal Comune di Catanzaro i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, residenti nella Città di Catanzaro.

Possono accedere altresì i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune.

I cittadini italiani, gli apolidi e gli stranieri non residenti nel Comune che si trovano occasionalmente nel territorio del Comune, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessità fino a quando non siano stati adottati o concordati gli opportuni provvedimenti con le Autorità competenti.

E' escluso il riconoscimento di qualsiasi beneficio a:

- occupanti abusivi di alloggi;
- soggetti che dimostrano inerzia e disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo o migliorativo delle loro condizioni.

Art. 4 - Interventi e prestazioni

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica indicati ai successivi articoli del presente regolamento, possono essere concesse sovvenzioni, agevolazioni, riduzioni, esenzioni sulle tariffe, nei limiti delle disponibilità di bilancio e laddove non esistessero interventi da parte di altre istituzioni pubbliche, per le seguenti prestazioni e/o servizi a domanda individuale attive o attivabili nel Comune di Catanzaro:

- interventi per garantire l'ospitalità presso strutture diurne, notturne e residenziali o semiresidenziali (RSA e Case Protette per anziani e disabili, Case di Riposo, Case Famiglia, Gruppi Appartamento e altre strutture di accoglienza per minori, immigrati e adulti in stato di disagio socioeconomico) con eventuale integrazione delle relative rette;
- affido familiare e adozioni nazionali e internazionali;
- servizi o interventi di carattere socio-educativo rivolti ai minori;
- centri di aggregazione sociale;
- Servizio di assistenza domiciliare per disabili ed anziani non autosufficienti;
- accesso ai servizi sportivi (piscina, ippoterapia, ecc) per disabili;
- Refezione scolastica;
- Scuola dell'Infanzia;
- Asilo Nido;
- Trasporto Scolastico;
- Trasporto Disabili;
- Colonie Estive;
- Soggiorni climatici;
- Contributi economici a qualsiasi titolo erogati;
- servizi cimiteriali per indigenti;
- Ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno, di competenza comunale, disciplinata dalle normative vigenti.

In sede di bilancio preventivo dovrà essere definito l'ammontare delle risorse messe a disposizione per i servizi e le provvidenze economiche di cui al comma precedente.

Art. 5 – Aree d'intervento

L'intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento viene promosso, in particolare, in presenza delle seguenti problematiche:

- precarietà economica: persone appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori al reddito minimo, come stabilito dal presente regolamento, o che si trovano in contingenti o momentanee situazioni acute di bisogno socio-economico (malattia, disoccupazione ecc.);
- problematiche lavorative: difficoltà di inserimento nel percorso lavorativo;
- assistenza domiciliare: ausilio ad anziani ultrasessantacinquenni e adulti o minori disabili che, causa ridotte capacità funzionali, non sono in grado di provvedere alle proprie necessità quotidiane;
- disadattamento socio - ambientale: difficoltà nell'inserimento/adattamento nei vari contesti di vita, anche per carenza educativa e trascuratezza;
- problematiche legate alla disabilità: disabilità fisica e psichica che determinano disagio e difficoltà nello svolgimento delle normali funzioni di vita, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- problematiche connesse alla tutela dei minori: trascuratezza, maltrattamento, abuso, abbandono, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- maltrattamento fisico, violenze fisiche e/o maltrattamento psichico: ogni comportamento che lede la persona nella sua integrità psico-fisica e relazionale, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- devianza e criminalità: persone con comportamenti al di fuori od ai margini della legalità, in collaborazione con Enti titolari di analoghe competenze;
- riduzione o perdita dell'autosufficienza: stato in cui la persona non è più in grado di rispondere alle proprie esigenze essenziali senza l'aiuto di terzi.

Art. 6 – Ammissione al sistema integrato degli interventi

Le prestazioni oggetto del sistema integrato dei servizi non possono essere erogate a soggetti che non siano stati ammessi al sistema integrato secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Per ogni soggetto o nucleo familiare da ammettersi alle prestazioni sociali del sistema integrato, è redatto un progetto specifico finalizzato a rimuovere o attenuare le cause di bisogno.

I soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento possono essere ammessi alle prestazioni:

- a) a domanda, previa pubblicazione di apposito avviso;
- b) su segnalazione e accertamento del Servizio sociale comunale;
- c) su segnalazione dei privati convenzionati o accreditati e delle istituzioni pubbliche.

Le informazioni raccolte sono tenute in una banca dati, con le opportune garanzie in ordine alla tutela della riservatezza degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell' art. 10 del D. lgs n. 267/2000 e art. 26 del D. Lgs n. 196/2003, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Privacy, i contenuti della mappa del fabbisogno, i dati sensibili e giudiziari raccolti a tal fine, le relazioni del Settore delle Politiche Sociali o dei soggetti a tal fine qualificati in ordine a ciascun beneficiario, i dati anagrafici, la descrizione delle tipologie delle necessità e delle patologie individuate, sono sottratti al diritto di accesso di terzi nei limiti in cui contengano direttamente o indirettamente i dati sensibili e giudiziari, secondo la disciplina di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D. lgs. n. 196/2003.

Cessata la situazione di bisogno, i beneficiari sono cancellati dalla banca dati.

Art. 7 – Beneficiari – ammissione a domanda – formulazione delle graduatorie

In relazione ai servizi programmati, il Settore delle Politiche Sociali pubblica apposito avviso per l'ammissione a ciascun servizio del sistema integrato delle prestazioni, indicando i requisiti e le informazioni da acquisire ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella banca dati di cui all'art. 6.

Nell'avviso devono essere adeguatamente descritti:

- a) i servizi del sistema integrato;
- b) le prestazioni e le tipologie di assistenza;

- c) le condizioni per l'erogazione delle prestazioni e la durata;
- d) le condizioni per l'accesso;
- e) Il numero di beneficiari previsto a carico del bilancio dell'ente o di altri finanziamenti pubblici per ogni tipologia di assistenza o di intervento, qualora le condizioni strutturali del servizio non consentano di erogarlo ad una collettività indeterminata (servizi contingentati);
- f) Le condizioni di partecipazione al costo e le eventuali tariffe dei servizi a domanda individuale, nonché le modalità di pagamento.

Per i servizi non contingentati, ogni domanda si intende accolta provvisoriamente, con riserva di accertamenti.

Per i servizi contingentati le domande sono accolte solo a condizione dell'avvenuto accertamento delle condizioni di ammissione e formulazione di apposita graduatoria.

I requisiti per la formulazione della graduatoria sono stabiliti dal Dirigente del Settore, sulla base del presente regolamento o in esecuzione di eventuali delibere di indirizzo della Giunta Comunale.

Art. 8 – Beneficiari – ammissione su segnalazione del servizio sociale

In qualsiasi momento i Servizi Sociali comunali possono individuare soggetti bisognosi aventi titolo per l'inserimento nel sistema integrato delle prestazioni di cui al presente regolamento.

Le famiglie dei soggetti di cui al primo comma sono ammesse nel sistema integrato di prestazioni dietro apposita relazione motivata che individui i bisogni da curare, le procedure e le metodologie di intervento e quant'altro necessario alla formulazione ed esecuzione del progetto di famiglia.

In base alle situazioni di bisogno, ove i soggetti individuati a norma del presente articolo abbiano necessità di inserimento in servizi o prestazioni contingentati, l'inserimento non può avvenire in deroga alle graduatorie già formulate dietro la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo precedente, a meno di casi eccezionali in cui sussista una situazione di bisogno oggettivamente preminente rispetto a quelle accolte in graduatoria ed in questo caso previo accertamento da parte del Dirigente del Settore.

Art. 9 – Beneficiari – ammissione dietro segnalazioni dei soggetti abilitati del terzo settore e delle istituzioni pubbliche

In qualsiasi momento, le istituzioni pubbliche e i soggetti del terzo settore possono proporre l'ammissione di soggetti in condizione di disagio nel sistema integrato delle prestazioni di cui al presente articolo, previa segnalazione al servizio sociale professionale.

I soggetti del terzo settore possono collaborare ai compiti di cui al presente articolo dietro stipulazione di apposito protocollo di intesa nel quale sono individuati:

- procedure relative alla qualificazione professionale del proprio personale;
- tempi e modalità delle segnalazioni;
- disciplina della responsabilità nella segnalazione;
- norme inerenti la raccolta e la tenuta dei dati.

CAPO II IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Art. 10 - Il Servizio socio-assistenziale del Comune

La gestione operativa delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale di cui alla normativa vigente, è affidata al Settore Politiche Sociali, che la svolge attraverso il proprio personale professionale organizzato per aree tematiche in Equipes sociali, oltre le eventuali Cooperative Sociali affidatarie di servizi, in collaborazione con i Servizi Distrettuali Socio-sanitari e l'A.S.P. di Catanzaro.

Il Servizio comunale si integra e si coordina con altri servizi socioassistenziali e sanitari pubblici e privati presenti sul territorio. Tale collaborazione è estesa anche agli organismi competenti nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario, penitenziario.

Il Servizio comunale promuove progetti e interventi in rete con le organizzazioni del privato sociale, con il volontariato e in generale con le risorse presenti sul territorio ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 11 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Le Equipes sociali sono composte da psicologi e assistenti sociali con specifiche competenze.

L'Assistente Sociale svolge i seguenti servizi e attività:

a) attività di primo contatto, accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta richieste di aiuto. In particolare deve:

- predisporre le relazioni e i documenti necessari all'accertamento, da parte del Comune, della necessità di interventi di assistenza economica per famiglie bisognose;

- accertare le condizioni che possono determinare decisioni di ricovero di minori, anziani, disabili, immigrati, adulti in situazione di particolare disagio socioeconomico in istituti, case di riposo, strutture di accoglienza autorizzate;

- proporre interventi di sostegno con l'attivazione delle risorse locali a favore di bambini e/o adolescenti a rischio, in situazione di disagio o vittime di violenza;

b) altre attività riconducibili alle competenze comunali e che riguardano le funzioni proprie del servizio sociale comunale, comprese quelle di programmazione e progettazione.

Lo psicologo svolge le seguenti attività:

a) ascolto, orientamento, sostegno psicologico e assistenza nel progetto di recupero, quando necessario, e consulenza ai singoli operatori nell'ambito dell'attuazione dei piani di intervento con relativa valutazione diagnostica;

b) presa in carico del bisogno, come membro dell'UVM cui compete la rilevazione di ogni elemento di carattere psicosociale ritenuto utile per la definizione del programma di trattamento individuale;

c) progettazione, ricerca e attività didattica.

Le attività del servizio sociale professionale si integra con quella degli altri servizi sociali e sanitari, educativi, privati del territorio nell'ambito dei protocolli di intesa che si andranno a stipulare con gli altri enti e strutture territoriali.

Tutte le decisioni in ordine agli atti consequenziali degli accertamenti, delle relazioni, degli studi e delle ricerche forniti dal servizio, spettano all'amministrazione comunale.

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al Dirigente del Settore Politiche Sociali, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

I responsabili dei servizi assicurano la coerenza delle procedure e della modulistica in conformità alle previsioni regolamentari e nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

CAPO III

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 12 - Criteri unificati di valutazione economica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi e con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del D.lgs suddetto e del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), aggiornato all'ultima dichiarazione dei redditi, è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare, individuato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.5. 1989, n.223. Esso è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione

reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Art. 13 - Determinazione della situazione economica

Per come indicato all'articolo precedente, l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune avviene in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente come determinata ai sensi della normativa vigente, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'ISEE potranno essere riviste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia; nonché che saranno definite le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni, il Comune di Catanzaro, anche ai sensi del citato art. 5 del D.L. n. 201/2011, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), chiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale godimento o comunque il diritto acquisito di contributi di assistenza sociale erogati dal Comune, dalla Regione, dalla Provincia, dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico, esenti dal calcolo IRPEF e ISEE, che, nel caso di presenza, si sommeranno al valore ISEE per la determinazione della fascia di beneficio.

A fronte di dichiarazioni ISEE pari a € 0 (zero), il Comune acquisirà obbligatoriamente una dichiarazione integrativa volta a precisare le motivazioni e le situazioni giustificative di tale dichiarazione ISEE, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'assistente sociale in sede di redazione della relazione sociale di cui all'art. 10.

Art. 14 - Definizione di nucleo familiare

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 109/1998, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica così come definita dall'articolo 4 del DPR 30/5/1989 n. 223 quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, salvo quanto di seguito stabilito:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Le disposizioni del presente articolo non derogano dalla disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art. 15 - Definizione di reddito e di patrimonio

Fatte salve le eccezioni di cui al precedente articolo 13, il reddito che concorre a determinare la situazione economica del richiedente è quello del nucleo familiare di appartenenza così come definito dal precedente articolo 14.

Il reddito del nucleo familiare preso come base per il calcolo è definito dall'art. 12.

Il patrimonio del nucleo familiare è quello definito dal d.lgs.109/98 e successive modificazioni.

Art. 16 - Variazioni della situazione economica patrimoniale e familiare

Qualora subentrino rilevanti e documentate variazioni della composizione del nucleo familiare, della situazione reddituale e/o patrimoniale rispetto a quanto dichiarato ai fini del calcolo della situazione economica equivalente, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, può presentare una nuova attestazione ISEE.

Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare.

Nel caso di variazioni che comportino una diminuzione della percentuale di contribuzione, l'applicazione dell'agevolazione più favorevole decorrerà dalla data di comunicazione della variazione, senza alcun diritto per l'utente di richiedere rimborsi per i periodi precedenti.

CAPO IV

CONDIZIONI E MODALITA' PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Art. 17 - Stato di bisogno

Per accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento l'utente deve trovarsi in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;

- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o socio-sanitaria;
- esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dai punti precedenti a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o socio-sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art. 18 - Minimo vitale

Il “*minimo vitale*” o “*reddito di indigenza*”, è il livello di reddito, in base all'ISEE e quindi rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale il nucleo familiare si considera non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

Il valore economico del “minimo vitale” per un singolo individuo corrisponde all'importo minimo della pensione sociale I.N.P.S., rivalutato annualmente secondo gli indici di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata dall'I.S.T.A.T.

Esso viene ridefinito annualmente con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali e riparametrato in base al numero dei componenti del nucleo.

Al minimo vitale si farà riferimento per l'applicazione dei benefici e dei livelli di contribuzione per il costo di tutti i servizi erogati.

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio è determinata annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo reale dei servizi e delle disponibilità di bilancio. In caso di mancata deliberazione della Giunta, rimangono in vigore quelle precedenti.

Art. 19 - Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per situazioni d'emergenza si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale o a rischio di ricovero.

Per situazioni d'urgenza si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.

Art. 20 - Decorrenza e durata delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative. La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo.

L'inerzia e il disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo del soggetto richiedente la prestazione comporta l'immediata decadenza di ogni provvidenza economica accordata e di ogni servizio concesso.

Art. 21 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per accedere a tutti i servizi di cui al presente regolamento deve essere conforme ai modelli predisposti dal Settore Politiche Sociali e va presentata corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Inoltre al richiedente verrà resa l'informativa di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. I dati saranno trattati a norma di legge.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. A tal fine il richiedente, in calce alla domanda, dovrà espressamente autorizzare il funzionario responsabile del procedimento ad acquisire la documentazione necessaria e a procedere direttamente ad eventuali controlli presso istituti bancari, finanziari, postali, ecc.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile, con riferimento all'intero nucleo familiare.

La dichiarazione In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

TITOLO II PRINCIPALI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 22 – Contributi economici - Istruttoria delle domande – Vantaggi economici

Nei confronti dei nuclei familiari con reddito inferiore al “minimo vitale” possono essere concessi contributi economici sulla base di un progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale, il quale determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale, tenendo conto delle risorse messe a disposizione in sede di bilancio preventivo. Il progetto è sottoposto al Dirigente del Settore Politiche Sociali comunali per l'adozione degli atti di competenza.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite, di norma, visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale.

Le domande di contributo economico, a prescindere dalla fascia di reddito nella quale si colloca il richiedente, non sono accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

Sono disposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese secondo tempi e modalità che dovranno essere indicate dai funzionari responsabili.

In alternativa all'erogazione di contributi economici possono essere concessi buoni per l'acquisto di beni di consumo o di primaria necessità da utilizzarsi presso esercizi o soggetti convenzionati con il comune o con soggetti emittenti i buoni o voucher sociali.

Rientrano tra i contributi economici indiretti o vantaggi economici le esenzioni totali o parziali dal pagamento delle rette della refezione scolastica, del trasporto scolastico e per le persone

non autosufficienti, dell'asilo nido e scuola dell'infanzia, per l'accesso ai servizi sportivi, ai soggiorni climatici e per i servizi cimiteriali che possono essere concesse su relazione dell'assistente sociale all'esito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti.

Art. 23 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

In tutti i casi diversi da quelli contemplati dal successivo articolo 25, il contributo economico rappresenta l'eccezione nell'ambito della politica degli interventi sociali e sono comunque esclusi contributi economici in tutti i casi in cui il beneficiario abbia incapacità psichica o psichiatrica, incapacità di amministrare il denaro per ignoranza, vizio, prodigalità; abbia incapacità di amministrare se stesso o la propria famiglia.

I contributi economici di qualsiasi natura devono essere calibrati preventivamente sulla base delle risorse annuali messe a disposizione. Nei casi in cui, per eccezionali circostanze, le risorse di bilancio non fossero sufficienti, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, stabilisce eventuali integrazioni al capitolo di bilancio.

Nel calcolo complessivo dei contributi erogati annualmente ad ogni soggetto o nucleo familiare, devono essere computate tutte le agevolazioni derivanti dall'erogazione di contributi, servizi, esenzioni, ecc. comunque fruiti.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 24 - Parenti obbligati agli alimenti

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del Servizio Sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune potrà attivarsi comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza e provvederà, ai sensi della legge, ad attuare le procedure per il gratuito patrocinio a favore dell'indigente per promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 25 – Interventi economici straordinari

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto, per morte, abbandono o detenzione, ecc.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale.

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, l'Assistente Sociale può, mediante proposta motivata, proporre l'erogazione di un contributo in denaro da attribuire all'apposito fondo istituito in bilancio.

Coloro che beneficiano già di eventuali interventi economici continuativi non possono usufruire di interventi economici straordinari.

CAPO II

PRESTAZIONI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 26 - Assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, per lo più in modalità integrata con l'ASP di Catanzaro cui spetta la gestione degli interventi sanitari.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani ultrasessantacinquenni soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) alle persone disabili, ai sensi dell'art. 3 legge 104/92, minori e adulte, che presentino disabilità psicofisiche tali da non consentire una sufficiente capacità personale di autogestione e che pongano la famiglia in difficoltà a provvedervi.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Dirigente del Settore Politiche Sociali.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona, anche a seguito di emanazione di specifico avviso pubblico da parte del Comune.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dal presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti regionali, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla graduatoria che viene formato tenendo conto, oltre che della situazione economica, dei seguenti criteri di priorità:

- Condizioni di handicap grave o presenza di patologie sanitarie rilevanti;
- Presenza di problematiche socio-familiari;
- Presenza all'interno del nucleo familiare di persone anziane con compiti di "carer", di minori o altri componenti disabili;
- Presenza di un solo familiare con compiti di cura;
- Situazione di rischio ed emarginazione ed isolamento sociale.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;

- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 27 - Integrazione retta per strutture residenziali, semiresidenziali e per progetti di assistenza domiciliare indiretta per non autosufficienti

Il Comune, con onere a carico del proprio bilancio e/o del bilancio regionale fino al trasferimento delle competenze per l'accreditamento delle strutture e delle relative risorse ai comuni, sostiene gli oneri della retta di ricovero in strutture residenziali, semiresidenziali o per assistenti domiciliari (badanti) fino ad un importo massimo mensile stabilito dalla Regione Calabria.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

L'integrazione della retta o l'onere per l'assistente domiciliare (badante) ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui al presente regolamento.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'interessato sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Art. 28 - Servizi Trasporto Disabili e non autosufficienti

Il Comune di Catanzaro, si attiva per organizzare il Servizio Trasporto Disabili in collaborazione con associazioni presenti sul territorio, in modo da assicurare alle persone non autosufficienti l'accesso, compatibilmente con le risorse ed i mezzi disponibili, ai luoghi di aggregazione sociale (Centri diurni, sportivi, cinema, teatri, ecc.)

CAPO III INTERVENTI PER I MINORI

Art. 29 - Tutela Minori

Il Servizio Sociale Comunale, in collaborazione con l'Ufficio Minori della Questura, con il Tribunale dei Minorenni e con gli altri servizi territoriali, provvede alle funzioni di tutela dei minori previste dalla normativa vigente, anche con visite domiciliari e colloqui periodici con i minori e le loro famiglie.

Art. 30 - Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (educativa domiciliare)

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori si configura come intervento prettamente educativo e si attua a domicilio o presso strutture educative o di aggregazione del territorio.

Viene attivata, in presenza di congrui stanziamenti di bilancio, con affidamento ad un'organizzazione del privato sociale che garantisce lo svolgimento degli interventi da parte di personale con titolo di formazione idoneo.

Il Servizio Sociale Comunale:

- è referente unico per l'avvio delle prese in carico;
- definisce gli obiettivi, i tempi di attivazione, la durata, le modalità e i tempi delle verifiche periodiche di ogni intervento, in accordo con la famiglia e con l'organizzazione convenzionata;
- è garante rispetto alla famiglia della qualità dell'intervento erogato;

- verifica periodicamente l'andamento globale del servizio tramite incontri con il referente dell'organizzazione e gli educatori.

La struttura convenzionata è responsabile del rispetto dei progetti concordati con il Servizio Sociale.

Destinatari del servizio sono Minori che presentano situazione di disagio familiare, sociale, problematiche personali e relazionali, rischio di devianza e di emarginazione, disadattamento scolastico, e loro famiglie.

La finalità del servizio è quella di prevenire l'allontanamento dal nucleo familiare d'origine; supportare ed integrare la funzione educativa della famiglia, sostenere il minore, consentendogli di sperimentare una relazione con un adulto di riferimento adeguato; costruire una positiva immagine di sé, interiorizzando regole e limiti; effettuare percorsi di crescita e di autonomia; migliorare le posizioni scolastiche e conseguire esperienze di successo.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori può essere attivato anche a seguito di prescrizione di sostegno e controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 31 – Altri interventi socio assistenziali – Segretariato sociale

Il servizio sociale professionale assicura i propri interventi anche in materia di adozione nazionale ed internazionale, affido familiare, mediazione e sostegno familiare, accesso all'abitazione popolare, immigrazione, segretariato sociale dando informazione ed assistenza ai cittadini.

Tale interventi sono disciplinati dalle normative vigenti o da altri regolamenti regionali e/o comunali.

Art. 32 – Nuovi interventi – revisione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Il presente regolamento sarà soggetto a revisione successivamente alla emanazione delle disposizioni regionali di attuazione delle previsioni del Piano Sociale Regionale e della legge regionale n. 23/2003 per le sole sue parti incompatibili.

Art. 33 – Abrogazioni

Sono abrogati tutti i regolamenti o le parti di regolamenti già adottati in contrasto con le previsioni del presente regolamento ed in particolare l'art. 7 del regolamento per la richiesta e la concessione dei contributi comunali approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 44 del 21.12.1993 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n.9 del 23.01.2009.